



LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Mario Maccantelli - 08/01/2018

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1 - Comma 499 (in vigore dal 1° gennaio 2018) - commento alla modifica delle disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli - art. 4, comma 8-bis del d.lgs. n. 228/2001

PRIMA della legge n. 205/2017 – art. 4, comma 8-bis del d.lgs. n. 228/01

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della **vendita diretta** è consentito il **consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con **l'esclusione del servizio assistito di somministrazione** e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

DOPO la legge n. 205/52017 – art. 4, comma 8-bis del d.lgs. n. 228/01

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della **vendita diretta** è consentito **vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con **l'esclusione del servizio assistito di somministrazione** e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

Rammentiamo l'art. 2135 del CC

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, **che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.**

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda **normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.**

Qual è la portata innovativa della modifica normativa di cui alla legge n. 205/2017? A parere di chi scrive, la nuova disposizione ha poco di innovativo sembrando più una specificazione confermativa di una possibilità già insita nell'esercizio dell'attività della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo. In altre parole, la disposizione sembra una sorta di interpretazione autentica finalizzata a definire le potenzialità della vendita diretta agricola effettuata al di fuori dei locali dell'azienda.

Già da prima della modifica normativa di cui trattasi sappiamo:

- L'imprenditore agricolo resta tale se esercita, oltre alle attività di coltura, selvicoltura o allevamento, anche le attività connesse, intese come quelle **dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto **prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali**;
- La disciplina della **vendita diretta** si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa (si veda il **comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/01**);
- Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, **in tutto il territorio della Repubblica**, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. In alcuni casi, come la modalità itinerante o in locali aperti al pubblico, la vendita diretta è sottoposta a comunicazione al SUAP competente per territorio;
- Nell'ambito della vendita diretta l'imprenditore agricolo può svolgere la c.d. somministrazione non assistita limitatamente agli stessi prodotti oggetto di vendita e utilizzando i locali e gli arredi nella sua disponibilità;
- Per le attività di ricezione e di ospitalità vige il rimando alla "legge" intendendo che se l'imprenditore agricolo esercita le attività tipiche di queste due tipologie, come dare alloggio o la ristorazione, allora soggiace alle relative normative specifiche. Il riferimento è alla normativa agrituristica.

Con la legge n. 205/2017 viene introdotta un'ulteriore indicazione che va ad affiancare quella specifica sulla somministrazione non assistita, **il tutto all'interno del comma 8-bis dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/01** (le disposizioni sono connesse). Riscrivo la il comma 8-bis in modo sintetico indicando in **rosso** la modifica:

- nell'ambito dell'esercizio della **vendita diretta** è consentito:
 - o **vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private;**
 - o il **consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'**esclusione del servizio assistito di somministrazione** e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario

Quando si parla di vendita diretta con la possibilità della somministrazione non assistita, è logico che siamo di fronte, anche e soprattutto, della vendita di prodotti pronti al consumo e quindi già preparati, trasformati, manipolati e valorizzati per quella finalità prima della vendita, ad esempio: pane e salame vengono consumati volentieri sul posto mentre un po' meno volentieri il grano e la disossatura del maiale. Che l'imprenditore potesse vendere prodotti agricoli manipolati e trasformati **pronti al consumo** era già una possibilità pacificamente legittima, a maggior ragione da quando l'imprenditore agricolo può svolgere la somministrazione non assistita.

Aggiungo che non ho mai rilevato motivi ostativi affinché questa possibilità potesse avvenire in tutte la modalità in cui può esplicarsi la vendita diretta: in locali, su aree private o pubbliche, in modo itinerante, naturalmente in funzione delle reali possibilità di utilizzo di attrezzature e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria: l'imprenditore agricolo **itinerante** non poteva già tagliare a fette formaggi o affettati della propria azienda? Non poteva già fare frullati di frutta fresca o spremute? Non poteva vendere ogni qualsivoglia conserva alimentare prodotta in azienda pronta ad essere consumata dal cliente subito dopo l'acquisto? Non poteva cuocere una salsiccia?

È probabile che con la disposizione in commento il legislatore abbia voluto specificare (a parere mio una conferma) che la trasformazione dei prodotti, ai fini della vendita per il consumo, possa avvenire anche al di fuori dell'azienda, mediante le attrezzature mobili che un imprenditore agricolo può usare per la vendita in modo itinerante (furgone laboratorio). Tutto questo in aggiunta alla interpretazione classica che voleva la vendita per il consumo sul posto effettuata nei "locali e con i relativi arredi". Le attività connesse possono essere svolte anche non in azienda e, quindi, perché non su un mezzo che serve anche alla vendita?

Ci sono interpretazioni restrittive (ANCI) per le quali l'imprenditore agricolo deve trasformare e manipolare in azienda per poi, al più, scaldare e affettare sul furgone ma non cuocere. Ma questo, non lo poteva già fare prima?

Al fine di perorare la mia interpretazione cito la norma ispiratrice del comma 8-bis citato, **l'art. 34 del DL n. 201/2011**:

Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate [...], **al fine di garantire la libertà di concorrenza** secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) **la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;**
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

[omissis]

Per altri approfondimenti si può vedere la **disciplina fiscale** sulla vendita diretta ai fini agricoli. In estrema sintesi, le attività agricole connesse possono essere considerate produttive di reddito agrario a condizione



che siano previste nell'elenco contenuto in un apposito Decreto Ministeriale (dovrebbe essere aggiornato a cadenza biennale). Nel corso degli anni sono stati pubblicati vari elenchi di attività agricole connesse: DM 19/03/2004, DM 26/10/2007, DM05/08/2010 e DM 17/06/2011. Da ultimo, si veda il DM 13/02/2015 *"Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi"*.

Nell'elenco, ad esempio, sono comprese, fra molte altre:

- la Produzione di carni e prodotti della loro macellazione e la produzione di carne essicata, salata o affumicata, salsicce e salami;
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- Produzione di pane e produzione di paste alimentari fresche e secche;
- Produzione di vini, grappe, birra, ecc.

Anche da un punto di vista fiscale (la *ratio* è estendibile all'ambito amministrativo), si può rilevare come, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, concorrano alla formazione del reddito agrario le attività connesse **"anche se non svolte su terreno"**.

Art. 32, comma 2 TUIR

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, **dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché' non svolte sul terreno**, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.